

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2004/0167(COD)

29.4.2005

PARERE

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Relatrice per parere: Marta Vincenzi

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

L'integrazione di genere è parte essenziale della competitività e della coesione economica e sociale del modello europeo, e la promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne è fissata tra gli obiettivi dell'Unione nei trattati (rif. trattato di Amsterdam), mentre la strategia europea per la competitività (Agenda di Lisbona) include tra i suoi obiettivi l'innalzamento del tasso di occupazione femminile al 60% entro il 2010. Il regolamento generale per i Fondi strutturali 2000-2006 (rif. ...) prevede l'inclusione della dimensione di genere in tutte le fasi della programmazione, dall'analisi e la definizione degli obiettivi, a quelle di monitoraggio e valutazione. Tale impostazione orizzontale va mantenuta e rafforzata.

Al momento la proposta di regolamento della Commissione è carente sul piano dell'integrazione orizzontale degli obiettivi delle pari opportunità nel quadro della politica di sviluppo regionale. Secondo la proposta attuale, il FESR si dedicherebbe a programmi regionali per la competitività, attraverso il sostegno all'innovazione, economia della conoscenza, imprenditorialità, protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi. E' significativo al riguardo che le pari opportunità siano nominate esplicitamente soltanto nel contesto dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea (art. 6) e non per le azioni all'interno degli altri obiettivi.

Il FSE invece finanzierebbe i programmi nazionali di sostegno alla strategia europea per l'occupazione, con particolare riguardo per l'inclusione sociale. Tale impostazione lascerebbe pensare che sia soltanto il FSE a occuparsi delle pari opportunità, una soluzione carente sotto molti punti di vista, che tradisce il principio dell'integrazione orizzontale della dimensione di genere nel complesso dei fondi strutturali, stabilito da una risoluzione del Consiglio dei ministri nel 1996 (rif. 2 dicembre 1996, 96/C 386/01).

L'integrazione orizzontale è stato l'impegno assunto dagli Stati membri nei quadri comunitari di sostegno (QCS) pur con insufficienti adempimenti a livello di misure concrete. Poiché tali strumenti non esisteranno più e visto che EQUAL, insieme alle altre iniziative comunitarie, sparirà, si rischia una complessiva sottovalutazione della straordinaria funzione strategica che le pari opportunità possono offrire sul piano regionale per migliorare la qualità della vita, il benessere e la competitività nei paesi dell'Unione.

Giova ricordare al riguardo il ruolo che il FESR ha già svolto nel periodo di programmazione 2000-2006 nel campo della promozione di forme innovative di partecipazione al lavoro, nella mobilità, accesso ai servizi, sicurezza e salvaguardia ambientale nelle aree urbane: tutte tematiche che hanno un forte impatto sulla qualità della vita delle donne. Ma nel regolamento proposto mancano dei riferimenti espliciti all'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere quale strumento essenziale e valore aggiunto per consentire il riequilibrio regionali (considerando 6 bis, nuovo).

Per quanto riguarda i singoli articoli, si nota che la definizione delle zone meritevoli di sostegno addizionale negli artt. 10 e 11 (zone che presentano svantaggi naturali e regioni ultraperiferiche) è eccessivamente restrittiva. Dal punto di vista delle pari opportunità sarebbe auspicabile l'introduzione di nuovi criteri per prevedere misure per le regioni con particolari squilibri demografici che vanno a ricadere sproporzionatamente sulle donne (es. regioni che

hanno una bassa natalità e un'alta concentrazione di ultrasessantacinquenni tra la popolazione). Si ricordano a proposito le parole della Commissaria Hubner, che ha assicurato che la Commissione è favorevole ad una maggiore attenzione alle regioni colpite da handicap gravi e permanenti di carattere naturale o demografico.

Il vostro relatore di opinione ritiene inoltre auspicabile una riflessione sull'esclusione dell'edilizia abitativa dalle spese ammissibili a un contributo del FESR (art. 7, lettera d)), specie nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale. Una deroga, ad esempio, per alloggi temporanei a favore di extracomunitari faciliterebbe il ricongiungimento familiare, di lavoratori spesso costretti a vivere in condizioni di precaria coabitazione.

Si auspica una maggiore attenzione all'inclusione sociale, un obiettivo comunitario che non deve essere compito esclusivamente del FSE, e un innalzamento della quota di finanziamento da parte del FESR delle azioni del FSE nelle zone urbane nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per assicurare una maggiore integrazione nell'azione dei due fondi.

Si esorta infine a prevedere una presenza equilibrata tra uomini e donne negli organismi di gestione, controllo e audit previsti dal regolamento per evitare qualsiasi discriminazione e favorire pari accessibilità alle risorse del FESR. Nel passato lo squilibrio nella rappresentanza dei sessi è stato uno degli aspetti più esecrabili nella designazione dei membri delle autorità di gestione, sorveglianza e controllo dei fondi strutturali in gran parte degli Stati membri.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo proposto dalla Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

1 bis) Ai sensi dell'articolo 13 del trattato la Comunità può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

¹ GU C ... / Non ancora pubblicato nella GU.

Emendamento 2
Considerando 1 ter (nuovo)

1 ter) Il 3 luglio 2003 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sul "Gender budgeting" - Definizione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere (2002/2198(INI))*.

* *GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 746*

Emendamento 3
Considerando 5

(5) L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona gestione e dalla collaborazione tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali.

(5) L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona gestione e dalla collaborazione tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati ***comprese le organizzazioni no-governative, tra l'altro quelle attive nel settore delle pari opportunità***, in particolare gli enti regionali e locali, ***i partner sociali e ambientali nonché le organizzazioni non governative riconosciute che si dedicano alla promozione della parità fra uomini e donne. Gli Stati membri dovrebbero garantire la partecipazione di tutti gli organi competenti e l'adozione democratica delle decisioni.***

Motivazione

E' importante includere esplicitamente tra gli operatori territoriali e socio economici le organizzazioni non governative, comprese quelle attive nel settore delle pari opportunità. Queste ultime possono fornire un considerevole contributo alla promozione del principio della parità tra donne e uomini e alla lotta contro la discriminazione in settori contemplati dal FESR nell'ambito dei quali devono ancora essere conseguiti progressi in materia di parità: pesca, trasporti, ambiente, agricoltura, ricerca, ecc.

Assicurare che tutti gli organi competenti possano partecipare alla gestione e all'attuazione

delle azioni sostenute dal FESR e il rispetto del principio di maggioranza svolgeranno un ruolo fondamentale nell'efficacia delle azioni FESR.

Emendamento 4
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Considerando la risoluzione del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 1996 sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei, occorre includere la promozione dell'uguaglianza tra i sessi nei programmi finanziati dal FESR. Le dimensioni del genere, dell'inclusione sociale della lotta contro tutte le forme di discriminazione devono essere integrate nei programmi operativi finanziati dal FESR.

Motivazione

Il principio dell'integrazione della dimensione di genere per le donne e gli uomini dovrebbe essere mantenuto nel regolamento FESR.

Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999, del 21 giugno 1999 che stabilisce disposizioni generali sui fondi strutturali fa della parità di opportunità un obiettivo chiave delle attività di tutti i fondi. Oltre a incorporare la dimensione di genere, la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro tutte le forme di discriminazione devono essere incluse come un obiettivo nei programmi operativi.

Emendamento 5
Considerando 8

(8) Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole e medie imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria de Feira e ne sostengano l'applicazione.

(8) Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole e medie imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria de Feira e ne sostengano l'applicazione, ***e tengano conto altresì della necessità di sostenere l'imprenditoria femminile attraverso misure specifiche.***

Motivazione

L'imprenditoria femminile nelle PMI è particolarmente svantaggiata in molti Stati membri

per l'assenza di misure di welfare adeguate che scoraggiano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, come risulta dai tassi di disoccupazione femminile particolarmente elevati. Tale situazione pregiudica la competitività, la qualità della vita e l'efficienza del sistema economico europeo.

Emendamento 6
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Un'attenzione particolare va attribuita all'applicazione delle pari opportunità nel senso di incorporare la dimensione di genere (gender mainstreaming) nelle azioni che il FESR cofinanzia.

Motivazione

Il regolamento generale n. 1260/1991 sui Fondi strutturali, che si applica ai programmi di tutti i fondi, fa delle pari opportunità l'obiettivo principale dell'azione dei fondi nel senso che integra la dimensione di genere (gender mainstreaming) nelle azioni cofinanziate dai fondi.

Emendamento 7
Considerando 11

(11) Il FESR deve garantire la sinergia dei propri interventi con quelli del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, nonché la complementarità e la coerenza con le altre politiche comunitarie.

(11) Il FESR deve garantire la sinergia dei propri interventi con quelli del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, nonché la complementarità e la coerenza con le altre politiche comunitarie ***e l'inserimento della politica riguardante la parità tra uomo e donna sotto forma di indice percentuale che influirà in modo significativo sull'ammissibilità dei programmi.***

Motivazione

Il principio della parità di trattamento dei due sessi è esplicitamente previsto nel regolamento generale sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione. Occorre pertanto prevedere in modo esplicito e tener conto della politica di parità dei sessi in fase di messa a punto e attuazione dei programmi e delle azioni dell'attuale e più specifico regolamento, e ciò

specialmente attraverso concrete misure, ad esempio quella degli indici percentuali quale criterio di eleggibilità.

Emendamento 8
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Il paragrafo 14 del regolamento (CE) n./.... prevede di assicurare la promozione della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere durante le varie fasi di esecuzione degli stanziamenti dei Fondi. Di conseguenza, occorre che il presente regolamento contenga disposizioni specifiche relative al conseguimento di questo obiettivo e al tipo di attività che il FESR può finanziare nel quadro della promozione della parità tra i sessi.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 9
Articolo 1, comma 2

Esso stabilisce disposizioni specifiche relative al trattamento delle zone urbane e rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, delle regioni ultraperiferiche e delle zone con svantaggi naturali.

Esso stabilisce disposizioni specifiche relative al trattamento delle zone urbane e rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, delle regioni ultraperiferiche e delle zone con svantaggi naturali **e demografici**.

Motivazione

L'esplicito riferimento agli svantaggi demografici, che interessa le zone scarsamente popolate, risponde a un'esigenza di completezza e coerenza.

Emendamento 10
Articolo 2, comma 2

In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare

In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare

all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare posti di lavoro stabili e promuovere una crescita rispettosa dell'ambiente.

all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare posti di lavoro stabili, **e di qualità, di promuovere l'inclusione sociale, lottare contro ogni forma di discriminazione ponendo l'accento sulla parità di accesso e di trattamento per gli uomini e le donne** e promuovere una crescita rispettosa dell'ambiente.

Motivazione

Tale emendamento di compromesso riassume e prende in considerazione tre emendamenti.

Emendamento 11 Articolo 4, paragrafo 2

2) società dell'informazione, incluso lo sviluppo di contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso ai servizi pubblici on-line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

2) società dell'informazione, incluso lo sviluppo di contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso ai servizi pubblici on-line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI **mediante investimenti diretti** ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), **come pure allo scopo di promuovere la loro utilizzazione da parte dei giovani, dei disabili e soprattutto delle donne.**

Motivazione

Le donne, soprattutto quelle anziane, sono particolarmente svantaggiate per quanto riguarda l'accesso alle TIC. Bisogna assicurare che questo obiettivo sia socialmente inclusivo.

Emendamento 12 Articolo 4, paragrafo 8

8) istruzione, con investimenti che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita nelle regioni;

8) istruzione, **formazione professionale e apprendimento durante tutto l'arco della vita, soprattutto dei giovani e delle donne**, con investimenti che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita nelle regioni;

Motivazione

I settori dell'istruzione, della formazione professionale e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita costituiscono importanti fattori per rafforzare e sviluppare l'occupazione, in particolare nelle regioni dove i giovani e le donne incontrano grandi difficoltà a trovare lavoro.

Emendamento 13 Articolo 4, paragrafo 9

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a potenziare e migliorare le prestazioni sanitarie, favorendo in tal modo lo sviluppo regionale e la qualità della vita nelle regioni;

9) sanità, inclusi gli investimenti volti a potenziare e migliorare le prestazioni sanitarie, favorendo in tal modo lo sviluppo regionale e la qualità della vita nelle regioni; ***occorre prestare particolare attenzione ai servizi speciali riguardanti la salute e la qualità della vita delle donne.***

Motivazione

Dato che nelle regioni la popolazione femminile diminuisce a un ritmo più sostenuto di quello degli uomini e si trova alle prese con particolari problemi per quanto riguarda l'accesso ai servizi relativi alla salute e alla qualità della vita, è necessario un particolare impegno per rendere più attraente la vita nelle regioni.

Emendamento 14 Articolo 4, comma 10

10) aiuti diretti all'investimento nelle PMI, che contribuiscano alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro.

10) aiuti diretti all'investimento nelle PMI, che contribuiscano alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro, ***segnatamente per le donne, i giovani e le persone svantaggiate, compresi i disabili.***

Motivazione

Le donne, i giovani e le persone svantaggiate, compresi i disabili, incontrano le maggiori difficoltà in materia di occupazione. Per questo motivo gli aiuti all'occupazione assegnati alle

PMI devono tenere particolarmente conto di queste persone.

Emendamento 15
Articolo 5, comma 1, lettera d)

d) creazione di nuovi strumenti finanziari e servizi di incubazione che facilitino la creazione o l'espansione di aziende ad alto contenuto di conoscenza;

d) creazione di nuovi strumenti finanziari, ***presupposti infrastrutturali locali*** e servizi di incubazione che facilitino la creazione e l'espansione di aziende ad alto contenuto di conoscenza;

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 1), lettera d bis) (nuova)

d bis) sostegno all'imprenditorialità femminile tramite il finanziamento di misure che facilitino l'accesso delle donne al mercato del lavoro e allo stesso tempo ne consentano loro l'uscita temporanea; tra queste misure sono incluse la creazione di un tutor d'impresa, il sostegno alla maternità per le imprenditrici, i servizi di supporto per i bambini e gli anziani;

Motivazione

Si tratta di misure che hanno lo scopo di liberare la donna da alcuni compiti che rendono difficile la sua partecipazione al mercato del lavoro.

Emendamento 17
Articolo 5, comma 1, lettera d) ter (nuova)

d ter) promozione della parità fra uomini e donne, in particolare: promozione della creazione di imprese, misure specifiche per agevolare le imprenditrici a sfruttare economicamente nuove idee e a costituire reti fra imprenditori, promozione di infrastrutture e servizi atti a conciliare vita professionale e vita familiare;

Emendamento 18
Articolo 5, comma 1, lettera d) quater (nuova)

d quater) sostegno all'imprenditoria femminile tramite il finanziamento di misure che agevolino l'accesso al credito e agli aiuti per la creazione di imprese; occorre prevedere altresì le misure necessarie per garantire che anche le imprenditrici possano usufruire di un congedo di maternità, conformemente alle disposizioni della direttiva 86/613 del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità¹,

¹ G U L 359 del 19.12.1986, pag. 56

Motivazione

La direttiva 86/613 esiste, e occorre ricordare che dovrebbe essere applicata.

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 3 bis) (nuovo)

3 bis) turismo, inclusa la promozione dei beni culturali e naturali in quanto potenziale di sviluppo di un turismo sostenibile; protezione e valorizzazione del patrimonio culturale a sostegno dello sviluppo economico; aiuti per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto.

Motivazione

Riprende il testo dell'articolo 4, paragrafo 5. Non si dovrebbe escludere il sostegno al turismo dalle priorità per le regioni dell'obiettivo 2, specie considerando che si tratta di un'attività con un'alta prevalenza di occupazione femminile.

Emendamento 20 Articolo 8, paragrafo 2

2. In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. (...), il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. (...) relativo al Fondo sociale europeo è portato al **10%** della priorità interessata.

2. In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. (...), il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. (...) relativo al Fondo sociale europeo è portato al **20%** della priorità interessata.

Motivazione

Sulla base delle esperienze positive acquisite attraverso il programma d'iniziativa comunitaria URBAN, sarebbe auspicabile aumentare il finanziamento del FESR per gli interventi relativi alla dimensione urbana che rientrano nell'interno del FSE per permettere alle autorità locali una maggiore flessibilità nell'affrontare le problematiche del loro territorio.

Emendamento 21 Articolo 10, titolo

Zone che presentano svantaggi naturali

Zone che presentano svantaggi naturali e **demografici**

Motivazione

Le zone con particolari svantaggi demografici (bassa natalità, alta percentuale di anziani) sono particolarmente svantaggiati in termine di sviluppo e le donne risentono eccessivamente di tale situazione.

Emendamento 22 Articolo 10, primo comma

I programmi regionali cofinanziati dal FESR

I programmi regionali cofinanziati dal FESR

che includono zone caratterizzate da svantaggi naturali ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. (...), prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.

che includono zone caratterizzate da svantaggi naturali ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), **e demografici ai sensi dell'articolo (...)** del regolamento (CE) n. (...), prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.

Motivazione

Le zone con particolari svantaggi demografici (bassa natalità, alta percentuale di anziani) sono particolarmente svantaggiate in termini di sviluppo e le donne risentono eccessivamente di tale situazione.

Emendamento 23

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri assicurano una presenza equilibrata di uomini e donne nelle autorità di gestione unica, di certificazione unica e di audit unica, di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Motivazione

Il rispetto dell'equilibrio tra i sessi nella composizione degli organi di gestione, sorveglianza e controllo è necessario per evitare qualsiasi discriminazione e favorire pari accesso alle risorse del FESR. Nel passato lo squilibrio nella rappresentanza dei sessi fra i membri delle autorità di gestione, sorveglianza e controllo dei Fondi strutturali è stata particolarmente marcata in gran parte degli Stati membri.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
Riferimenti	COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD)
Commissione competente per il merito	DEVE
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	FEMM 1.12.2004
Cooperazione rafforzata	No
Relatore per parere Nomina	[Marta Vincenzi] 16.12.2004
Esame in commissione	31.3.2005 26.4.2005
Approvazione degli emendamenti	26.4.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 14 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Hiltrud Breyer, Nicole Fontaine, Claire Gibault, Lissy Gröner, Piiia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Pia Elda Locatelli, Siiri Oviir, Christa Prets, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marta Vincenzi